

Spett.
AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 ROMA
pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

cc
Spett.
BANCA D'ITALIA
Via Nazionale, 91
00184 ROMA
PEC: bancaditalia@pec.bancaditalia.it

OGGETTO: Mutui immobiliari a consumatori. Addebito ingiustificato di spese di incasso.

L'Aduc - Associazione Utenti e Consumatori Aps, con sede in 50132 Firenze, Via Masaccio, 242 (tel. 055/290606; email aduc@aduc.it; pec: aduc@mypec.eu; sito Internet www.aduc.it, codice fiscale 94304050480, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle il 20 febbraio 1953 (cf DNVVCN53B20E038L), domiciliato ai fini del presente procedimento, presso la sede dell'Associazione, allo scopo di perseguire le proprie finalità istituzionali di tutela del consumatore/utente,

ESPONE

- abbiamo esaminato alcuni Fogli Informativi - in appresso sommariamente descritti e comunque allegati - relativi a mutui immobiliari, offerti ai **consumatori** dalle banche ivi specificate;
- in tutti i detti Fogli sono previste spese di incasso della rata con le modalità seguenti:

BANCA	FOGLIO INFORMATIVO	INCASSO RATA
BANCO BPM	<i>INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI MUTUO CASA TASSO FISSO FINITO GREEN - Aggiornato al 01/10/2024</i>	<i>2,00 € con addebito automatico in c/c e/o con pagamento per cassa</i>
BNL/BNP PARIBAS	<i>INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO AI CONSUMATORI MUTUI CASA Aggiornato al 18/09/2024</i>	<i>commissione incasso rate presso lo sportello: euro 5,00 commissione incasso rate da altre banche: euro 5,00</i>
BPER	<i>INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI - AGGIORNAMENTO AL 07/10/2024 - BPER MUTUO A TASSO FISSO</i>	<i>INCASSO RATA 2,75 euro</i>
CRÉDIT AGRICOLE	<i>INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO AI CONSUMATORI</i>	<i>Incasso rata 1,50 euro Addebito automatico in conto corrente o</i>

	N. 05.739 MUTUO CRÉDIT AGRICOLE GREENBACK Versione 10 aggiornata al 30/08//2024	pagamento per cassa (rata mensile)
INTESA SAN PAOLO	Informazioni Generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori n. 289/226 MUTUI IPOTECARI CON FINALITÀ ABITATIVA E DI SURROGA Mutuo Domus Fisso - Aggiornato al 01.10.2024	Incasso rata e avviso di scadenza o quietanza di pagamento € 4,00 rata mensile € 4,00 rata semestrale (in caso di doppi contratti con erogazioni/somministrazioni a stato avanzamento lavori)
UNICREDIT	IGCIC140 Aggiornamento n. 66 Data ultimo aggiornamento 17.09.2024 INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI Mutuo UniCredit Acquisto, Ristrutturazione, Surroga e Liquidità	Incasso rata (offerta filiale e offerta fuori sede) con addebito diretto su c/c UniCredit euro 3,00 Incasso rata (offerta filiale e offerta fuori sede) con addebito SEPA Direct Debit Core euro 3,00 Incasso rata (offerta filiale) pagamento per cassa euro 7,50

- l'incasso cui le predette condizioni fanno riferimento non ha nulla a che vedere con il servizio di incasso che la banca - in forza di un mandato conferitole - svolge in relazione a determinati mezzi di pagamento quali gli assegni circolari, bancari, le cambiali, ecc che le dovessero essere consegnati all'atto del pagamento della rata e con lo scopo della sua estinzione. Quest'ultimo è, indiscutibilmente, un servizio per il quale la banca ha il diritto di chiedere una remunerazione;
- ugualmente nulla accomuna questa fattispecie, con quella della remunerazione che la banca riceve per lo svolgimento dei servizi di pagamento (es. addebiti diretti, bonifici ecc.) che consentono/realizzano l'incasso. Il servizio di pagamento può essere una "interfaccia" dell'incasso, ma non può essere scambiato con questo. In altre parole e tanto per fare un esempio, non si contesta, qui, il diritto della banca di farsi pagare per l'effettuazione dell'addebito in conto corrente o del bonifico della somma che dovrà essere utilizzata per pagare la rata;
- bisogna, dunque, eliminare ogni equivoco fra il ruolo della banca quale intermediario (da retribuire) e il diverso ruolo della stessa in quanto creditrice (da non retribuire). Quando incassa la rata di mutuo, la banca non assume alcun incarico di intermediazione, ma compie solo quella attività cui è tenuta in **qualità di creditrice**. Ne discende che è capzioso e strumentale farsi pagare per riscuotere un credito;
- questo contegno è di ostacolo alla concorrenza poiché, con l'introduzione di ulteriori voci di costo, rende più difficile l'effettuazione di un confronto fra le offerte delle varie banche, confronto che, secondo noi, dovrebbe avvenire sulla base di una sola voce di costo: l'interesse corrispettivo;
- le voci di spesa sopra descritte sono da ritenere del tutto ingiustificate per le considerazioni che seguono:

1- PAGAMENTI PER CASSA IN CONTANTI.

Il riferimento è all'art. 1277 c. 1 cod. civ. in base al quale *"I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale"*. La norma stabilisce il c.d. principio nominalistico in forza del quale il debitore soddisfa il creditore consegnandogli una quantità di moneta (cartacea) pari all'entità numerica del suo credito senza che null'altro possa essergli richiesto. In concreto ciò significa che se il debitore mutuatario si presenta in banca e paga un debito di € 100 offrendo una pari quantità di banconote, la banca non ha il diritto di avanzare l'ulteriore pretesa di (inesistenti) spese di incasso;

2-PAGAMENTI EFFETTUATI MEDIANTE MONETA SCRITTURALE/BANCARIA/ELETTRONICA

così come definita all'art. 1 c. 1 lett. m del Dlgs. 27 gennaio 2010 , n. 11.

Allorché le parti hanno concordato (quando la banca ha imposto??) che il pagamento della rata di mutuo sia effettuato anche con strumenti di pagamento diversi dalle banconote, si deve necessariamente riconoscere che l'estinzione del debito si realizza nel momento in cui il quantitativo occorrente di “unità monetarie” sia trasferito dal patrimonio del debitore a quello del creditore. Questo risultato è del tutto equivalente a quello realizzato mediante il trasferimento materiale delle banconote dal debitore al creditore e si perfeziona nel momento in cui l’attribuzione di moneta (bancaria, scritturale, elettronica), disposta con altri metodi di pagamento, viene regolarmente condotta a termine. In altre parole, al fine di estinguere il debito della rata del mutuo, non vi è alcuna differenza fra la consegna alla banca delle banconote corrispondenti e l’accredito, alla stessa, del valore numerario corrispondente prelevato dalle disponibilità (es. conto corrente) del debitore. La perfetta equivalenza tra la modalità estintiva prevista dall'art. 1277 c.c. e quella connessa ad altri e più moderni mezzi di pagamento (**Strumenti alternativi al contante** sono definiti dalla Banca d'Italia alla pag. web - <https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/strumenti-pagamento/>) non giustifica l’applicazione di spese ad un incasso che avviene, non di rado, in modo del tutto automatico, trasferendo la somma necessaria dalle disponibilità del debitore a quelle del creditore. A sostegno di quanto ora si è affermato sovviene altresì una specifica citazione testuale. Infatti l'art. 3 c.4. del Dlgs. 11/2010 citato prevede che *“Il beneficiario non può applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento”*.

Va notato, in proposito, che questa norma viene espressamente richiamata dall'art. 62 cod. cons. riguardante i pagamenti dei consumatori di cui codesta Autorità ha già avuto modo di occuparsi in passato e va, altresì, notato che sotto questo profilo non vi è alcuna differenza fra il venditore di un qualsiasi prodotto e il venditore (banca) di prodotti finanziari. Al contrario erano proprio i venditori di prodotti non finanziari che subivano, effettivamente e proprio dalle banche o dai gestori (es. di carte di credito), spese che le banche non subiscono.

Né vale obiettare che le spese di incasso sono espressamente indicate e poste a conoscenza del mutuatario attraverso la documentazione di trasparenza bancaria (fogli informativi e documenti di sintesi) e neppure che le stesse vengono computate nel calcolo del TAEG. Infatti, il divieto di applicare dette spese ha carattere generale e prescinde dalla conoscenza che il consumatore ne abbia e, quanto al TAEG, esso ha, secondo la giurisprudenza, solo valore informativo e non negoziale e, comunque, non può servire a legittimare un comportamento illecito;

- sembra, altresì, corretto richiamare la disposizione dell'art. 21 c. 4-bis cod. cons. secondo il quale *“E’ considerata altresì scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi”*;

- non sembra contrastare la posizione qui assunta l'art.126-quater¹ del Testo Unico Bancario che prende in considerazione anche le condizioni applicabili al beneficiario, ma, ovviamente, se a lui applicabili. Ci viene in mente ad es. la conversione di valuta;

- abbiamo ragione di ritenere che:

a) in teoria la voce di costo in esame dovrebbe costituire un massimale non superabile. Tuttavia la sua apparente irrilevanza fa ritenere che essa venga applicata in modo generale (a tutti) e per l’intero;

b) il comportamento delle banche sopra indicate, qui considerate solo a titolo di esempio, è da ritenere espressione di un fenomeno del tutto generale;

¹ *Articolo 126-quater*

(Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti)

1. La Banca d'Italia disciplina:

a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l'utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia

- ai sensi dell'art. 3 c. 4-bis. del Dlgs. n. 11 numero 11/2010, "L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale autorità competente a verificare l'osservanza del divieto di cui al comma 4, e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206".

Quanto sopra si rimette all'Autorità Agcm perché possa valutare se sussistano gli estremi di una pratica commerciale scorretta e prenda i necessari provvedimenti.


Copia della presente segnalazione è rimessa alla Banca d'Italia per le eventuali valutazioni di competenza.

Firenze, lì 20 Ottobre 2024

Aduc - Associazione Utenti e Consumatori APS

Il Presidente

Vincenzo Donvito

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style and appears to read "Vincenzo Donvito".